

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2019

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali

Presentato il 14 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La crisi economica che ha investito il nostro Paese comporta effetti negativi e tensioni sull'occupazione, per cui obiettivo primario del Governo è quello di intervenire tempestivamente con provvedimenti urgenti e straordinari tesi ad incidere sul mercato del lavoro, con incentivi alle imprese al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo.

Inoltre, il collocamento sul mercato, anche se circoscritto, non può che determinare benefici effetti sull'economia, ac-

crescendo l'efficienza del sistema impresa-lavoro.

La logica degli interventi è riepilogabile in due tipologie di misure:

a) misure a favore dei lavoratori già espulsi dai processi produttivi, per i quali è necessario un sostegno transitorio al reddito ed un intervento diretto ad incrementare le possibilità di reimpiego;

b) misure volte a favorire scelte diverse dall'espulsione « al buio » dei lavoratori dipendenti dalle imprese in diffi-

coltà, valorizzando la strada degli accordi sindacali.

Per quanto riguarda la prima tipologia (articolo 1) si prevedono:

1) l'iscrivibilità nelle liste di mobilità, sino al 31 dicembre 1993, dei licenziati dalle imprese con meno di sedici dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione o trasformazione di attività (comma 1);

2) l'estensione della normativa della cassa integrazione guadagni straordinaria (e del collocamento in mobilità), sino al 31 dicembre 1993, per le imprese industriali con cinque-quindici dipendenti nel Mezzogiorno e nelle aree di declino industriale del centro-nord definite ai sensi del regolamento 88/2052/CEE (comma 2);

3) la definizione del periodo di permanenza nelle liste di mobilità degli iscritti che non percepiscono l'indennità di mobilità (comma 3);

4) la proroga della possibilità di percepire le indennità di mobilità, per i lavoratori più anziani, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, sino al 31 dicembre 1993 (comma 4).

Per quanto riguarda la seconda tipologia di misure (articolo 2) si prevedono:

1) l'incentivazione di accordi sindacali che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro ai fini della difesa dei livelli occupazionali (comma 1);

2) la procedura per l'ammissione al contributo si concretizza con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato entro 45 giorni dalla data della presentazione dell'istanza corredata dell'accordo sindacale (comma 2);

3) la possibilità che gli accordi sindacali prevedano il comando o il distacco ad altre imprese dei lavoratori per evitarne il licenziamento (comma 3);

4) l'incentivazione alle imprese che assumano lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria al fine di ridurre la necessità di ricorrere alla mobilità al buio alla fine dei programmi, a condizione che le imprese medesime non abbiano sospensioni da lavoro in atto o non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti (comma 4);

5) l'ampliamento della possibilità di ricorrere al *part-time* per i lavoratori cui mancano cinque anni al pensionamento di vecchiaia (comma 5);

6) la possibilità di proroga per un periodo limitato del trattamento di integrazione salariale con riduzione del trattamento di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle imprese GEPI (comma 6).

L'articolo 3 appare necessario ed urgente per colmare una lacuna legislativa; infatti né l'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, né la legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedono i termini entro i quali devono essere presentate le richieste di proroga del trattamento straordinario dell'integrazione salariale; il predetto articolo 7 della legge n. 154 del 1975 si limita a stabilire il termine per la domanda di ammissione al trattamento. Pertanto, appare opportuna una disciplina legislativa che precisi senza equivoci una corretta interpretazione della norma.

L'articolo 4 risponde ad esigenze di chiarezza circa l'esatta applicazione dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede l'erogazione di un contributo, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1988, in favore delle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, per ogni lavoratore assunto ed occupato, entro il 31 dicembre 1990, in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987.

La norma si rende necessaria per non discriminare le aziende che hanno proceduto alle « nuove assunzioni » con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI o da società in stato di amministrazione straordinaria i cui dipendenti, posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, versano in uno stato di inoccupazione, al pari dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, ai fini del beneficio previsto dalla legge. La disposizione potrà operare nei limiti delle risorse finanziarie allo stato disponibili.

C'è da sottolineare, inoltre, che l'eventuale ampliamento della sfera dei beneficiari determina per lo Stato oneri non rilevanti se si considera che la legge opera ormai nei confronti di soggetti assunti entro termini già scaduti.

L'articolo 5 stabilisce l'incompatibilità delle prestazioni di disoccupazione con i pensionamenti diretti, anche anticipati, prescindendo dall'età.

Come è noto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha disposto che per i titolari di pensione che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti.

Pertanto, qualora i lavoratori non abbiano compiuto l'età pensionabile, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevedono la sola incumulabilità tra pensione diretta e prestazioni di disoccupazione e cioè l'erogazione del trattamento di importo superiore (di norma la pensione) e l'accreditamento figurativo

(utile per il supplemento). Inoltre, la legge 23 luglio 1991, n. 223, ha istituito nuovi trattamenti di pensionamento anticipato di anzianità ma non ha previsto, a differenza di quanto stabiliva l'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, alcuna disposizione circa l'incompatibilità tra i trattamenti stessi e le prestazioni di disoccupazione.

Con l'articolo 6 si intende intervenire sulla situazione, per troppi aspetti drammatica, degli immigrati extracomunitari privi di assistenza sanitaria a seguito della mancata conversione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, i quali, qualora siano regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento vengono equiparati, ai fini dell'assistenza sanitaria, ai cittadini italiani non occupati ed iscritti nelle liste di collocamento.

L'articolo 7, in attesa di una complessiva riforma del sistema di formazione professionale, prevede una razionalizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai contributi delle aziende nella misura dello 0,30 per cento, consentendo il pieno e tempestivo utilizzo dei fondi mediante la destinabilità del Fondo di rotazione, prioritariamente, al finanziamento dei progetti compatibili con il Fondo sociale europeo (FSE) ed alle finalità nazionali, quali quelle del presente decreto-legge. L'accelerazione nell'utilizzo del Fondo consentirà pertanto alle regioni di contribuire subito ed efficacemente alle misure straordinarie di politica attiva del lavoro.

L'articolo 8 precisa la valutazione degli oneri derivanti dal medesimo decreto-legge.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1, comma 2.

Estensione del trattamento di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori delle piccole imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno e di declino industriale individuate dalla CEE.

Elementi del calcolo:

Unità interessate: 5.000 (stima Osservatorio mercato lavoro);

Costo annuo capitaro comprensivo degli oneri contributivi, e ipotizzando la corresponsione al tetto della cassa integrazione guadagni: 20 milioni;

Costo annuo: 5.000×20 milioni = 100 miliardi;

Costo triennale: 100 miliardi $\times 3$ = 300 miliardi.

Articolo 1, comma 4.

Il differimento del termine recato dalla norma fino al 31 dicembre 1993, della cosiddetta mobilità lunga nei territori del Mezzogiorno, implica la corresponsione dell'indennità di mobilità per un periodo medio unitario non superiore a tre anni con effetto dal 1997.

Elementi del calcolo:

Unità interessate: 2000;

Costo capitaro annuo: 20 milioni;

Costo annuo: 20 milioni $\times 2000$ = 40 miliardi.

Il relativo onere, decorrente dal 1997, comporta riduzione delle economie, per il predetto periodo, derivanti dalle modifiche strutturali introdotte dalla legge n. 223 del 1991.

Articolo 2, comma 1.

La norma prevede, al fine di evitare la contrazione di personale, la possibilità di definire contratti di solidarietà, mediante la riduzione sia dell'orario di lavoro che delle retribuzioni, con un contributo a favore delle parti interessate (lavoratori e imprese) corrispondente al 50 per cento della riduzione della retribuzione.

Considerando una riduzione di orario e della retribuzione del 30 per cento in relazione ad una retribuzione lorda media di 30 milioni annui, l'incentivo *pro capite* annuo è stimato in 4,5 milioni.

Avuto riguardo alle esperienze maturate con riferimento ai cosiddetti contratti di solidarietà interna già operanti nell'ordinamento italiano, si prevede di applicare la norma ad un numero medio di lavoratori annuo pari a 8.000 unità. La conseguente spesa è così stimabile:

Onere annuo per 8.000 unità: $8.000 \times 4,5$ milioni = 36 miliardi;

Onere per il triennio 1993-1995: 36 miliardi $\times 3$ = 108 miliardi.

Articolo 2, comma 4.

La norma è rivolta a rendere più immediata la rioccupazione dei lavoratori eccedentari per i quali la legge n. 223 del 1991 prevede incentivi a vantaggio delle imprese che assumono soggetti in trattamento di mobilità (contributo pari alle mensilità di mobilità ancora spettanti al soggetto assunto).

Si tratta in sostanza di anticipare il momento della rioccupazione con riferimento alla fase di trattamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, il quale precede l'intervento per mobilità.

Resta fermo che il beneficio è raggugliato al trattamento di mobilità che sarebbe spettato al lavoratore, ridotto di tre mesi.

In tale stato di cose la norma risulta neutrale sul piano finanziario.

Articolo 2, comma 5.

La norma estende alle imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni straordinaria da più di un anno, la possibilità di ricorrere al *part-time* per i lavoratori più anziani nel presupposto che ad essi venga anticipatamente corrisposta la pensione di vecchiaia cumulandola con la retribuzione ridotta sino al livello della retribuzione precedente.

Con riferimento all'articolo 19 della legge n. 223 del 1991, in base al quale il beneficio è riconosciuto alle sole imprese che fruiscono da 24 mesi dell'intervento di integrazione salariale, è stata riscontrata una utilizzazione limitata dell'istituto (poche centinaia di unità).

Si ipotizza pertanto un ricorso all'istituto limitato a 900 unità per anno.

Se si assume come termine medio di anticipazione della pensione un periodo biennale (un periodo più lungo non renderebbe appetibile l'istituto) e supponendo una anzianità assicurativa media di 30 anni,

una retribuzione per lavoro a tempo pieno di 35 milioni ed un *part-time* al 50 per cento, l'onere risulta come segue:

1993: $900 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 16$ miliardi in cifra tonda;

1994: $1800 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 31$ miliardi in cifra tonda;

1995: $1800 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 31$ miliardi in cifra tonda;

1996: $900 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 17$ miliardi in cifra tonda;

ONERI COMPLESSIVI: 95 miliardi in cifra tonda.

Il predetto importo di lire 95 miliardi non potrà essere superato in quanto costituisce limite di spesa ai fini della autorizzazione all'accesso all'istituto.

Il complessivo onere, pari a lire 503 miliardi, viene fronteggiato con le disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, con l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, e con l'utilizzo di 50 miliardi di lire, quota parte delle entrate dell'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, quali risultano dall'allegata certificazione.

SCHEDA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ
DERIVANTI DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 845 DEL 1978

Esercizio finanziario 1992

(dati in milioni di lire)

	—	
Disponibilità di bilancio al 1° gennaio 1992		294.408
Prima variazione bilancio preventivo 1992		— 41.300
		<hr/>
Disponibilità effettive		153.108
Impegni da assumere nel corso del 1992		— 24.000
Trasferimento Fondi alla gestione ex articolo 25 Legge n. 845 del 1978 (atto Camera n. 1536)		— 100.000
		<hr/>
Residuo disponibile		<u>129.108</u>
Gestione residui al 31 dicembre 1991		
Residui globali (consuntivi 1992)		556.429
<hr/>		
di cui		
1) Residui propri	301.524	
2) Residui di stanziamento (1991)		254.905
3) Impegni già assunti su 2)		— 37.805
Impegni in corso di defini- zazione		— 3.000
4) Pagamenti in c/residui 1)		
	<hr/>	
	13.463	
Situazione al 30 settembre 1992		
	<hr/>	
	288.061	<u>214.100</u>
Disponibilità complessive derivanti dall'articolo 26		
c/competenza		129.108
c/residui di stanziamento		214.100
		<hr/>
		<u>343.208</u>

(vedi all. 1)

ALLEGATO 1

Sulla gestione del Fondo integrativo di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 gravano i seguenti impegni pluriennali disposti dalle leggi a fianco indicate:

(dati in milioni)

Legge	Causale	1993	1994	1995
20 gennaio 1992, n. 22, articolo 2, comma 1	Finanziamento della proroga del contratto di assunzione di 2.000 contrattisti Ministero Lavoro	71.000	17.500	—
15 ottobre 1991, n. 344, articolo 11, comma 2	Provvedimenti in favore dei profughi italiani . .	1.800	—	—
5 febbraio 1992, n. 143	Nuove norme per la concessione « Stella al merito del lavoro » . . .	630	630	—
14 febbraio 1987, n. 40	Finanziamento spese generali di amministrazione Enti privati gestori di attività formative	(1) 9.500	(1) 9.500	(1) 9.500
TOTALE . . .		82.930	27.630	9.500

I finanziamenti sopra indicati, garantiti dalle risorse finanziarie che affluiscono annualmente al Fondo per l'integrazione dei progetti speciali (articolo 26 della legge n. 845 del 1978), saranno garantiti dal Fondo di rotazione (articolo 25 della legge n. 845 del 1978) che, nelle previsioni del presente decreto-legge, accoglie la totalità dei finanziamenti annuali provenienti dall'INPS ai sensi dei citati articoli della legge n. 845 del 1978.

(1) Stanziamento annuale senza termine finale.

SCHEDA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ
DERIVANTI DALLA LEGGE N. 181 DEL 1989*Gestione Fondo rotazione (articolo 25 legge n. 845 del 1978)*

(dati in milioni di lire)

Stanziamiento Bilancio 1990	81.670
Stanziamiento Bilancio 1991	75.920
	<hr/>
Stanziamenti totali . . .	157.590
Impegni già assunti al 31 dicembre 1991	15.933
	<hr/>
Disponibilità residue al 1° gennaio 1992	141.654
Prevedibili impegni da assumere nel 1992	31.654
	<hr/>
Residuo disponibile . . .	110.000
	<hr/> <hr/>

SCHEMA FINANZIARIA

Entrata contributiva al Fondo di cui all'articolo 7.

Al Fondo affluisce il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,30 per cento dei contributi dovuti per la disoccupazione involontaria.

Fino a tutto il 1992 il predetto gettito viene ripartito per due terzi al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e per un terzo al Fondo di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Il decreto stabilisce la confluenza dell'intero gettito presso il Fondo di cui all'articolo 3 con effetto dal 1° gennaio 1993.

Per l'anno 1993, tenuto conto dell'andamento del gettito per gli anni pregressi, si stima un flusso complessivo non inferiore a lire 750 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398.

Decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992.

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità).

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche

alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione della unità produttiva di provenienza.

4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

ARTICOLO 2.

(Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale).

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: « nonché quelli » a: « di integrazione salariale ».

5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

ARTICOLO 3.

(Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale).

1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo

comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma. ».

ARTICOLO 4.

(Norma interpretativa).

1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per « nuove assunzioni » sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI SpA o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

ARTICOLO 5.

(Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

ARTICOLO 6.

(Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari).

1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7.

(Fondo per l'occupazione).

1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito

dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati:

a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2;

b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*;
CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*;
BARUCCI, *Ministro del tesoro*;
DE LORENZO, *Ministro della sanità*.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

